

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Christopher Prentice 175

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 175

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 179

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 177

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Incontro con l'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Christopher Prentice.

L'incontro informale si è svolto dalle 8.35 alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale. (Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatrice*, interviene innanzitutto con riferimento a quanto osservato nella seduta svoltasi ieri dall'onorevole Occhiuto. Precisa in proposito che

le disposizioni di cui all'articolo 5 prevedono effettivamente – come rilevato dal collega – ad abrogare alcune disposizioni dalla Legge di stabilità per il 2016. Si tratta in particolare della lettera *b*) del comma 160 e del comma 162 dell'articolo 1. La prima disposizione prevedeva il finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La seconda disposizione prevedeva che in tale Fondo confluissero le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. La soppressione di tali norme appare pienamente conseguente all'effettiva istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, operata dall'articolo 1 del presente provvedimento e si rende necessaria poiché – diversamente da quanto stabilito nella Legge di stabilità – il Fondo viene istituito presso la Presidenza del Consiglio e in esso confluiscono, tra l'altro, le risorse destinate iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Non si provvede cioè ad abolire i finanziamenti per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, ma semplicemente a riunire in un unico Fondo tutte le risorse destinate al settore. Resta infatti vigente la disposizione di cui al comma 163 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 che stabilisce che – con regolamento da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e

l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

Anche tenendo conto dei rilievi avanzati dal deputato Battelli in ordine alla gestione dei contributi pubblici, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*), con la quale si invita il Governo ad esplicitare che la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 debba avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata; ritiene infatti che il provvedimento abbia subito positive modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione Cultura.

Sergio BATTELLI (M5S) ringrazia la relatrice per la disponibilità dimostrata, ma ribadisce la posizione nettamente contraria del M5S all'impianto complessivo del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, volto quantomeno ad evitare che le nuove disposizioni possano determinare problemi sotto il profilo della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Rileva tuttavia come il provvedimento rechi ulteriori ed insuperabili criticità, con specifico riferimento alla collocazione nel nuovo Fondo, senza alcun vincolo di destinazione, di quelle risorse che la Legge di stabilità per il 2016 aveva espressamente attribuito alle emittenti radiofoniche e televisive locali. Non vi è infatti nessuna garanzia circa l'attribuzione al comparto del medesimo ammontare – pari a 50 milioni di euro – in precedenza stanziato dalla Legge di stabilità. Ritiene che il Governo abbia agito in modo estremamente scorretto, prima dichiarandosi pronto a sostenere un settore in crisi e quindi, dopo poche settimane, ritornando sui propri passi.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

Atto n. 255.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relattrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che illustra. Sottolinea come, nel parere formulato, abbia ritenuto opportuno, in coerenza con i principi delle direttive, attri-

buire adeguato rilievo alle sanzioni volte a punire comportamenti scorretti nei confronti degli investitori e dei risparmiatori, richiamando sul punto l'attenzione del Governo, anche al fine di pervenire ad un sistema del mercato degli investimenti stabile e sicuro.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ricorda alla relattrice come, in occasione dell'esame di schemi di decreti legislativi in materia bancaria, dei quali la medesima onorevole Camani era relattrice, la XIV Commissione abbia approvato condizioni con le quali si invitava il Governo a definire obblighi di comunicazione in conformità con quanto previsto dalla normativa europea sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza. Si trattava, anche in quel caso, di garantire la massima tutela degli investitori e dei risparmiatori, eppure la condizione fu del tutto ignorata dal Governo.

È forse questa esperienza negativa che induce ora la relattrice a formulare una mera osservazione; ritiene tuttavia che il tema meriti il massimo rigore e propone quindi che le osservazioni proposte siano formulate nella forma di condizioni.

Vanessa CAMANI (PD), *relattrice*, ricorda bene gli schemi di decreto richiamati dall'onorevole Occhiuto — gli atti n. 208 e 209 relativi all'attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento — sui quali era in effetti relattrice. In quella occasione il Governo non ritenne di accogliere la condizione formulata, anche in ragione dei tempi estremamente accelerati dell'*iter* dei provvedimenti.

Sebbene intenda accogliere pienamente le sollecitazioni politiche avanzate dal collega Occhiuto, deve rilevare come il caso odierno sia tuttavia differente.

Con riguardo innanzitutto alla prima osservazione, rileva che la Commissione è chiamata a valutare disposizioni che, con specifico riferimento all'apparato sanzio-

natorio, appaiono conformi alla normativa europea. Poiché tuttavia si introduce il criterio dell'alternatività con riferimento alla fattispecie della « dichiarazione pubblica », appare opportuno chiedere al Governo un approfondimento su tale scelta interpretativa.

Quanto alla seconda osservazione, essa ha natura prevalentemente politica; si richiede infatti un supplemento di attenzione sull'appropriatezza del sistema sanzionatorio nel suo complesso, questione che potrà essere meglio analizzata nei suoi risvolti tecnici dalla Commissione competente sulla materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo delle abbinata proposte di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, recante: « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria »;

preso atto dei contenuti dell'articolo 1 – che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, definendone tra l'altro le finalità, le modalità di finanziamento e di ripartizione – e dell'articolo 2, che delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, a prevedere misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, nonché misure a sostegno di

processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite;

richiamata al riguardo la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad esplicitare che la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE;

richiamata la direttiva 2014/91/UE (UCITS V), che modifica la direttiva 2009/65/CE, volta ad armonizzare le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni, al fine di contrastare gli effetti negativi sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di individui;

richiamata altresì la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) che – a fronte dell'aumentato numero, negli ultimi anni, degli investitori che operano nei mercati finanziari e della complessità dei servizi e

strumenti che è loro offerta – è volta ad assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un elevato livello di protezione, al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori non regolamentati e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti;

sottolineata pertanto l'esigenza – nel dare recepimento alla richiamata disciplina europea nell'ordinamento interno – di garantire la massima tutela degli investitori, in particolare attraverso l'introduzione di un apparato sanzionatorio adeguato, e coerente con le finalità delle direttive;

richiamate in proposito le disposizioni di cui all'articolo 99, par. 6 della direttiva 2009/65/CE, come modificato dalla direttiva UCITS V, e di cui all'articolo 70, par. 6, della direttiva MIFID II che individuano un elenco di specifiche misure che debbono essere incluse tra le sanzioni amministrative e altre misure applicate, tra le quali è prevista la « a) dichiarazione pubblica che identifica il responsabile e la natura della violazione »;

rilevato tuttavia che nello schema di decreto l'istituto della dichiarazione pub-

blica (articolo 1, lett. *m*) è previsto quale misura alternativa che la Banca d'Italia o la Consob possono applicare a fronte di specifiche violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità e qualora l'infrazione sia cessata;

rilevato da ultimo che la vigente disciplina di cui all'articolo 194-*quater* del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) – non modificata sul punto dallo schema di decreto in esame – prevede che la Banca d'Italia o la Consob, per determinate violazioni, qualora connotate da scarsa offensività o pericolosità, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie;

osservato che – in analogia con quanto già rilevato in ordine alla misura della « dichiarazione pubblica » – le direttive oggetto di recepimento prescrivono che tra le specifiche misure che debbono essere incluse tra le sanzioni amministrative, quindi non in via alternativa a quelle

pecuniarie, rientra anche quella di cui alla lettera *b*) « ordine che impone alla persona responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo un elenco di e altre misure applicate le richiamate direttive »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di verificare che le disposizioni dello Schema di decreto relative alle misure sanzionatorie, con riferimento alla « dichiarazione pubblica », siano pienamente aderenti alla disciplina di cui all'articolo 99, par. 6 della direttiva 2009/65/CE, come modificato dalla direttiva UCITS V, e di cui all'articolo 70, par. 6, della direttiva MIFID II, con specifica attenzione alla alternatività delle sanzioni;

b) valuti il Governo l'opportunità di approfondire l'adeguatezza del sistema sanzionatorio introdotto, con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del TUF.